

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal



Corte I
A-344/2008
{T 0/2}

Sentenza del 30 marzo 2010

Composizione

Giudici Markus Metz (presidente del collegio),
Michael Beusch, André Moser,
cancelliere Manuel Borla.

Parti

X._____ SA, ...
patrocinata ...,
ricorrente,

contro

Direzione generale delle dogane,
Divisione principale diritto e tributi, Monbijoustrasse 40,
3003 Berna,
autorità inferiore.

Oggetto

Sdoganamento preferenziale, certificati d'origine delle
merci, esazione posticipata dei contributi.

Fatti:**A.**

Nel corso dei mesi di febbraio, marzo e aprile 2005 le ditte Y._____ SA e Z._____ SA, per conto della X._____ SA, hanno dichiarato presso l'Ufficio doganale di Chiasso Ferrovia, nella procedura modello 90 con aliquota preferenziale, merce in provenienza dalla Cina, segnatamente registratori DVD e un televisore, ottenendo un'esenzione da dazi.

B.

In data 25 ottobre 2006 la Direzione generale delle dogane (in seguito DGD) ha chiesto alla competente autorità doganale cinese di verificare posticipatamente l'autenticità e l'esattezza dei certificati di origine Form. A.

C.

Con scritto del 12 marzo 2007 l'autorità cinese ha comunicato alla DGD che, avendo la ditta fornitrice terminato la propria attività, non era più possibile comprovare l'origine della merci in questione.

D.

Con due scritti del 16 aprile 2007 la Direzione di circondario delle dogane di Lugano (DCD) ha comunicato alla X._____ SA che i certificati di origine non potevano essere considerati validi in quanto l'autorità cinese non aveva potuto decidere sull'origine effettiva dei prodotti. Col medesimo scritto la DCD ha informato di dover annullare detti certificati, con il conseguente rifiuto della concessione del trattamento preferenziale nell'ambito del sistema generalizzato delle preferenze, nonché di procedere con l'esazione posticipata dell'importo di fr. 23'126.15 rispettivamente di fr. 10'543.05.

E.

Con scritto del 16 maggio 2007 la X._____ SA prendendo posizione sugli scritti del 16 aprile 2007, ha chiesto l'abbandono con effetto immediato della procedura di esazione posticipata in ossequio del principio di legalità, di proporzionalità e della buona fede.

F.

Il 10 agosto 2007 la DCD ha emanato due decisioni di riscossione a posteriori nei confronti della X._____ SA a motivo dell'impossibilità

di controllare l'esatta origine delle merci e il conseguente annullamento dei certificati di origine.

G.

Con scritto del 12 settembre 2007 la X._____ SA ha interposto ricorso contro la decisione della DCD relativa all'importo di fr. 10'543,05 contestando la legittimità della riscossione posticipata e ribadendo che al momento dell'esportazione l'autorità cinese ha formalmente attestato di avere svolto dei controlli sulla correttezza della dichiarazione dell'esportatore circa l'origine dei beni.

H.

Con decisione del 3 dicembre 2007, la DGD ha statuito sul ricorso respingendolo.

I.

Con atto del 17 gennaio 2008, la X._____ SA (in seguito ricorrente) ha impugnato detta decisione davanti al Tribunale amministrativo federale chiedendone l'annullamento e protestando indennità di spese ripetibili.

J.

Con scritto del 19 febbraio 2008 la DGD ha indicato che, mancando nel ricorso della ricorrente nuove argomentazioni, ha rinunciato ad una presa di posizione rinviando alle considerazioni già espresse con la decisione del 3 dicembre 2007.

Diritto:

1.

1.1 Il Tribunale amministrativo federale è competente per statuire sul presente gravame in virtù degli artt. 1 e 31 segg. della Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF; RS 173.32).

Fatta eccezione per quanto prescritto direttamente dalla LTAF come pure da normative speciali, la procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021).

1.2 Il ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (art. 52 PA).

1.3 L'atto impugnato è una decisione della DGD, che condanna la ricorrente al pagamento a posteriori di dazi doganali. Dato è quindi anche l'interesse a ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA).

Per quanto precede, il ricorso è ricevibile in ordine e dev'essere esaminato nel merito.

1.4 Concernendo il caso in esame una procedura d'imposizione già pendente al momento dell'entrata in vigore il 1. maggio 2007 della Legge federale del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD; RS 631.0), giusta l'art. 132 cpv. 1 LD l'esame del merito della presente fattispecie è ancora sottoposto alla vecchia Legge federale del 1. ottobre 1925 sulle dogane (vLD; decisioni del Tribunale federale 2C_366-367-368/2007 del 3 aprile 2008 consid. 2; decisione del Tribunale amministrativo federale A-4923/2007 del 28 luglio 2008 consid. 1.4).

2.

Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49 PA). Da parte sua, il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi adottati (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (DTAF 2007/41 consid. 2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2. ed., Berna 2002, no. 2.2.6.5, pag. 264). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati.

Nella fattispecie in esame la ricorrente postula l'annullamento della decisione della DGD, sostenendo che la stessa sia incostituzionale perché resa in violazione del diritto di essere sentita (art. 29 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 [Cost.; RS 101]), del principio della buona fede (art. 9 Cost.) e del principio di presunzione di innocenza (art. 32 Cost.).

3.

3.1 Giusta l'art. 1 vLD chiunque varca la linea doganale svizzera o trasporta merci attraverso la stessa deve osservare le prescrizioni della legislazione doganale.

3.2 La Svizzera ha concluso numerosi accordi internazionali concernenti regole d'origine da cui può essere dedotto un trattamento preferenziale di determinate merci al momento del loro passaggio alla dogana (cfr. al riguardo le decisioni del Tribunale amministrativo federale

A-4923/2007 del 28 luglio 2008, consid. 3.1; A-1482/2007 del 2 aprile 2008, consid. 4.5; A-1715/2006 del 9 novembre 2007, consid. 2.2; A-1883/2007 del 4 settembre 2007, consid. 3.2; REMO ARPAGAU, Das schweizerische Zollrecht, in: Heinrich Koller/Georg Müller/Thierry Tanquerel/Ulrich Zimmerli [ed.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR] XII, Basilea 2007, no. 561; MARCO VILLA, La réglementation de l'origine des marchandises, Étude de droit suisse et de droit communautaire, Losanna 1998, pag. 117 segg.).

Giusta la Legge federale del 9 ottobre 1981 sulla concessione di preferenze tariffali a favore dei Paesi in sviluppo (Legge sulle preferenze tariffali; RS 632.91), nonché l'Ordinanza del 17 aprile 1996 concernente le aliquote di dazio preferenziali a favore dei Paesi in sviluppo (Ordinanza sulle preferenze tariffali; RS 632.911), i prodotti originari di detti Paesi, tra cui la Cina, beneficiano di un trattamento preferenziale all'importazione in base alle disposizioni dell'Ordinanza del 16 marzo 2007 concernente le regole d'origine per la concessione di preferenze tariffali ai Paesi in sviluppo (OROPT; RS 946.39). Ciò avviene dietro presentazione di un certificato di origine modulo A rilasciato dalle autorità doganali o da altri organi governativi del Paese beneficiario (artt. 20 e 23 OROPT).

L'art. 1 cpv. 1 let. d OROPT indica che i Paesi interessati forniscono assistenza per il controllo delle prove dell'origine e soddisfano le condizioni della collaborazione amministrativa.

Il controllo a posteriori di prove dell'origine avviene per campionatura; è effettuato inoltre ogni qual volta le autorità doganali svizzere nutrono dubbi fondati circa l'autenticità del documento o l'esattezza dei dati concernenti l'origine dei prodotti in questione (art. 38 cpv. 1 OROPT). Le autorità doganali svizzere comunicano all'organo governativo competente del Paese beneficiario oppure alle autorità doganali del Paese di transito tutte le circostanze che inducono a supporre l'inesattezza dei dati figuranti nella prova dell'origine in questione (art. 38 cpv. 4 OROPT).

4.

Nel suo gravame, la ricorrente ha fatto valere eccezioni di natura formale, segnatamente la violazione del diritto di essere sentito. Essa ritiene infatti che alla base della decisione di esazione posticipata vi sia un'argomentazione di fatto sulla quale non è stata svolta nessuna

istruttoria, rispettivamente di non conoscere gli elementi sui quali la DCD ha fondato la propria decisione.

4.1 Il diritto di essere sentito, la cui garanzia è ancorata nell'art. 29 cpv. 2 Cost. e, per quanto concerne la procedura amministrativa federale, negli art. 29 segg. PA, comprende diverse garanzie costituzionali di procedura (MICHELE ALBERTINI, *Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates*, Berna 2000, pag. 202 segg.; ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, *Droit constitutionnel suisse Vol. II. Les droits fondamentaux*, 2^a ed., Berna 2006, pag. 606 segg.; BENOÎT BOVAY, *Procédure administrative*, Berna 2000, pag. 207 segg.; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, *Allgemeines Verwaltungsrecht*, 5^a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra/San Gallo 2006, pag. 360 segg.; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, 2^a ed., Zurigo 1998, pag. 46, 107 segg.; MARKUS SCHEFER, *Grundrechte in der Schweiz*, Berna 2005, pag. 285 segg.), in particolare il diritto per la persona interessata di prendere conoscenza dell'incarto (DTF 132 II 485 consid. 3, DTF 126 I 7 consid. 2b; DTAF 2008/14 consid. 6.2.1; DTAF 2009/36 consid. 7.1), di esprimersi in merito agli elementi pertinenti prima che una decisione sia presa nei suoi confronti, di produrre delle prove rilevanti, d'ottenere che sia dato seguito alle sue offerte di prove, di partecipare all'amministrazione dei mezzi di prova essenziali o almeno di poter esprimersi sul loro risultato, allorquando questo è proprio ad influenzare la decisione da emanare (DTF 124 II 132 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata).

A questo proposito in procedura amministrativa si precisa che la parte o il suo rappresentante hanno il diritto di esaminare alla sede dell'autorità che decide o d'una autorità cantonale, designata da questa, segnatamente tutti gli atti adoperati come mezzi di prova (art. 26 cpv. 1 let. b PA). Giusta l'art. 27 PA l'autorità può negare l'esame degli atti a determinate condizioni.

4.2 Tale diritto rappresenta una garanzia costituzionale di natura formale, la cui violazione deve essere esaminata d'ufficio ed implica in principio l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalle probabilità d'esito positivo del ricorso nel merito (DTF 132 V 387 consid. 5.1; DTF 126 I 19 consid. 2d/bb; DTF 126 V 130 consid. 2b; DTF 122 II 464 consid. 4a e giurisprudenza citata; DTAF 2008/47 consid. 3.3.4; DTAF 2009/36 consid. 7.3).

4.3 Con scritto del 16 aprile 2007 la DCD ha fissato alla qui ricorrente un termine per esprimersi, prima dell'emissione della decisione di esazione posticipata; termine che poi su richiesta della stessa é stato prorogato al 21 maggio 2007. L'agire della DCD ha rispettato dunque il diritto della ricorrente ad esprimersi in merito agli elementi pertinenti prima di una decisione nei suoi confronti, rispettivamente il suo diritto a produrre delle prove rilevanti.

Per quanto attiene la censura inerente la mancanza di istruttoria da parte della DCD, si rileva che la giurisprudenza ha già avuto modo di esprimersi indicando che per la salvaguardia del diritto di essere sentito, giusta l'art. 29 cpv. 2 Cost., le autorità svizzere devono far capo una seconda volta all'assistenza dello stato d'esportazione se le circostanze lo esigono. Tale domanda é giustificata unicamente se esistano delle ragioni per pensare che le autorità doganali dello Stato di esportazione potrebbero riconsiderare la loro decisione (decisioni del Tribunale amministrativo federale A-4923/2007 del 28 luglio 2008 consid. 3.5; A-1750/2006 del 14 dicembre 2007 consid. 3.4).

Nella fattispecie non sussistono i presupposti per una riconsiderazione di tale decisione nella misura in cui la società esportatrice ha terminato la propria attività. Anche in merito a questa censura non può dunque essere seguita la tesi della ricorrente.

Per quanto attiene infine la censura circa la mancanza di conoscenza degli elementi di fatto sui quali l'autorità fonda la propria decisione va ricordato come dagli atti in possesso dello scrivente Tribunale non risulta una richiesta della ricorrente in questo senso.

Abbondanzialmente si osserva inoltre, come indica anche la ricorrente nel suo ricorso (paragrafi 4.1 e 4.2), che la violazione del diritto di essere sentita viene sollevata per la prima volta dinnanzi allo scrivente tribunale.

Alla luce di quanto sopra menzionato non si può ammettere l'argomentazione della ricorrente relativa alla violazione del diritto di essere sentito.

5.

Tenuto conto delle censure sollevate occorre ora soffermarsi sull'asserita violazione del principio della buona fede da parte della DCD.

5.1 Ancorato all'art. 9 Cost. e valido per l'insieme dell'attività dello Stato, il principio della buona fede conferisce all'amministrato, a certe condizioni, il diritto di esigere dalle autorità che si conformino alle promesse o alle assicurazioni fattegli e che non tradiscano la fiducia posta in esse (DTF 131 II 627 consid. 6.1, DTF 130 I 26 consid. 8.1, DTF 129 I 161 consid. 4).

Il principio della buona fede contraddistingue pure i rapporti tra le autorità fiscali e il contribuente; il diritto fiscale è tuttavia dominato dal principio della legalità, di modo che il principio della buona fede risulta avere in questo ambito un'influenza più limitata, soprattutto nei casi vi entri in collisione (art. 5 Cost.; cfr. inoltre sempre DTF 131 II 627 consid. 6.1, DTF 118 Ib 312 consid. 3b; JEAN-MARC RIVIER, *Droit fiscal suisse*, 2. ed., Losanna 1998, pag. 132; ERNST BLUMENSTEIN/PETER LOCHER, *System des schweizerischen Steuerrechts*, 6. ed., Zurigo 2002, pag. 28).

Secondo la giurisprudenza, un'indicazione o una decisione dell'amministrazione possono obbligare quest'ultima ad acconsentire ad un amministrato di appellarsi, quand'anche esse risultassero errate, a condizione che (a) l'autorità sia intervenuta in una situazione concreta nei confronti di una persona determinata, (b) che abbia agito nei limiti delle sue competenze o presunte tali, (c) che l'amministrato non abbia potuto rendersi conto immediatamente dell'erroneità dell'indicazione ricevuta, (d) che in base a tale indicazione quest'ultimo abbia preso disposizioni concrete alle quali egli non potrebbe rinunciare senza subire un pregiudizio, infine (e) che la regolamentazione in materia non sia cambiata posteriormente al momento in cui l'autorità ha formulato il suo avviso (fra le tante DTF 131 II 627 consid. 6.1 e le referenze ivi citate; decisione del Tribunale amministrativo federale A-1391/2006 del 16 gennaio 2008 consid. 2.3; BEATRICE WEBER-DÜRLER, *Neuere Entwicklungen des Vertrauensschutzes*, *Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl]* 103/2002, pag. 281 segg., con ulteriori rimandi a dottrina e giurisprudenza).

5.2 Nel caso in esame, la ricorrente adduce la propria buona fede sostenendo di essersi fidata sulla documentazione ufficiale rilasciata dall'autorità cinese e di non aver avuto alcun motivo di sospettare del proprio partner commerciale.

Senonché, alla luce della giurisprudenza sopra menzionata, le allegazioni della qui ricorrente non possono trovare conferma.

Infatti dagli atti di causa non si evince alcuna promessa o rassicurazione operata da parte dell'autorità svizzera sulla quale la ricorrente potesse fare affidamento. A questo proposito si ricorda inoltre come i documenti relativi alle merci importate, segnatamente i certificati di origine, cui essa fa riferimento, siano stati redatti dall'autorità cinese. A maggior ragione la censura inerente la fiducia nei confronti del partner commerciale non può essere seguita nella misura in cui mal si vede come la DCD avrebbe potuto intervenire in questo senso.

6.

A mente della ricorrente la DCD avrebbe inoltre violato il principio di presunzione di innocenza menzionato all'art. 32 cpv. 1 Cost. In particolare essa rileva come sia insostenibile un'esazione posticipata di dazi doganali non essendoci alcuna prova circa la provenienza delle merci e non essendoci alcun indizio per una loro provenienza al di fuori della Cina.

6.1 La giurisprudenza ha riconosciuto che il principio di innocenza garantito dall'art. 32 cpv. 1 Cost., nonché dall'art. 6 cifra 2 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101), trova applicazione unicamente in diritto penale (decisioni del Tribunale amministrativo federale A-1337/2007 del 21 settembre 2009 consid. 3.1, C-777/2007 del 9 gennaio 2009 consid. 7). A questo proposito occorre dunque, in primo luogo, analizzare se la decisione della DCD inerente l'esazione posticipata secondo aliquota di dazio normale, rientri sotto questo campo del diritto o meno.

6.1.1 Conformemente all'art. 13 vLD, il pagamento del dazio incombe alle persone soggette all'obbligo della denuncia doganale e a quelle indicate nell'art. 9 vLD come pure alle persone per conto delle quali le merci sono state importate o esportate. Tutte rispondono solidariamente delle somme dovute. Secondo l'art. 9 cpv. 1 vLD, sono soggette all'obbligo della denuncia doganale le persone che trasportano merci oltre il confine nonché i loro mandanti (decisione del Tribunale amministrativo federale A-1482/2007 del 2 aprile 2008 consid. 4.4).

6.1.2 Giusta i combinati disposti degli artt. 74 cifra 9 e 80 vLD, chiunque ottiene l'ammissione in franchigia o una riduzione del dazio per merci che non rispondono alle condizioni prescritte, commette una contravvenzione doganale, cui è applicabile il titolo secondo della

Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0).

6.1.3 Giusta l'art. 12 cpv. 1 DPA, quando, a seguito di un'infrazione alla legislazione amministrativa federale, una tassa non è stata a torto riscossa, la contribuzione non reclamata, così come gli interessi, vanno pagati successivamente, indipendentemente dalla punibilità di una determinata persona. L'art. 12 al. 2 DPA precisa che obbligato al pagamento o alla restituzione è la persona che ha fruito dell'indebito profitto, segnatamente quella obbligata al pagamento della tassa.

6.1.4 L'illecito di cui all'art. 12 cpv. 2 DPA è un vantaggio patrimoniale generato dal mancato pagamento dei contributi dovuti. Esso può consistere non solo in un aumento degli attivi ma anche in una diminuzione dei passivi. Ciò è normalmente il caso quando un contributo dovuto non è stato versato (DTF 110 Ib 310 consid. 2c; decisione del Tribunale federale A.490/1984 del 20 dicembre 1985 consid. 3c). Affinché l'art. 12 cpv. 2 DPA trovi applicazione, occorre che sia oggettivamente stata compiuta un'infrazione penale (decisione del Tribunale federale 2A.1/2004 del 31 marzo 2004 consid. 2.1; DTF 115 Ib 360 consid. 3a; DTF 106 Ib 221 consid. 2c; decisione della Commissione federale in materia di contribuzioni del 12 gennaio 2001, pubblicata in *Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione* [GAAC] 65.61 consid. 3d/bb; KURT HAURI, *Verwaltungsstrafrecht* [VStrR], Motive - Doktrin - Rechtsprechung, Berna 1998, pag. 36). L'applicazione di questa norma non dipende per contro né da una responsabilità penale specifica, né da una colpa, né ancora dal promuovimento di una procedura penale (decisione del Tribunale federale 2C_366-367-368/2007 del 3 aprile 2008, consid. 5; DTF 106 Ib 221, consid. 2c).

6.1.5 In particolare giurisprudenza e dottrina hanno avuto modo di indicare che sulla base dei primi due capoversi dell'art. 12 DPA, l'autorità amministrativa ha la facoltà di adottare decisioni di assoggettamento con misure di esecuzione, mentre una responsabilità solidale ai sensi dell'art. 12 cpv. 3 DPA deve essere resa dall'autorità penale (decisione del Tribunale amministrativo federale A-1739/2006 del 27 settembre 2007 consid. 4.1; HAURI, op. cit., pag. 39). In altre parole le decisioni inerenti misure esecutive giusta i primi due capoversi non costituiscono una sanzione penale; infatti per pronunciare questo tipo di assoggettamento, un'infrazione oggettiva alla legislazione amministrativa federale è sufficiente e una colpa, o a

maggior ragione una condanna penale, non è necessaria (decisione del Tribunale amministrativo federale A-1739/2006 del 27 settembre 2007 consid. 4.1; A-4542/2007 del 6 novembre 2007 consid. 3.2 la cui pubblicazione è prevista in DTAF 2009/59).

6.2 Alla luce di quanto sopra menzionato la decisione di riscossione posticipata di tributi della DCD del 10 agosto 2007, confermata dalla DGD con decisione del 3 dicembre 2007 qui impugnata, è di natura amministrativa e non penale. Ne consegue che la censura sollevata dalla ricorrente e relativa alla violazione del principio di presunzione di innocenza, applicabile unicamente in diritto penale, non può essere ammessa.

7.

Riassumendo, in base alla dottrina e alla giurisprudenza citate, preso atto del controllo svolto dalla DGD, la decisione di esazione posticipata in merito alla merce fornita alla ricorrente dalla ditta cinese risulta corretta. In mancanza della possibilità per l'autorità cinese di decidere sull'origine effettiva dei prodotti, come accertato dalla DGD in ossequio all'art. 29 PA (DTF 111 Ib 323 consid. 4), le merci in oggetto hanno infatti a torto beneficiato di uno sdoganamento preferenziale. Di qui l'infrazione alla legislazione amministrativa federale di cui all'art. 74 cifra 9 vLD. Facendo la ricorrente chiaramente parte della cerchia delle persone assoggettate giusta gli artt. 9 e 13 vLD, dev'essere necessariamente concluso che essa ha fruito di un vantaggio illecito ed è pertanto tenuta, sulla base dell'art. 12 cpv. 2 DPA, quando anche non le si possa rimproverare nessuna colpa, al pagamento dei dazi che ne deriva. Inoltre le censure sollevate dalla ricorrente si sono tutte rilevate inconsistenti. Il ricorso deve pertanto essere respinto.

8.

In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 PA, le spese processuali vanno poste a carico della ricorrente soccombente (art. 1 segg. del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]). Nella fattispecie, esse vengono stabilite in fr. 1'500.- (art. 4 TS-TAF), importo che verrà integralmente compensato con l'anticipo da lei versato pari a fr. 3'000.-; il rimanente importo pari a fr. 1'500.- viene a lei rimborsato.

9.

Al ricorrente non vengono assegnate ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA).

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Le spese processuali, di fr. 1'500.-, sono poste a carico della ricorrente. Ad avvenuta crescita in giudicato del presente giudizio, tale importo verrà integralmente compensato con l'anticipo da lei versato pari a fr. 3'000.-.

3.

Ad avvenuta crescita in giudicato del presente giudizio, il restante importo, versato quale anticipo spese, pari a fr. 1'500.-, verrà rimborsato. A tal fine, la ricorrente comunicherà allo scrivente Tribunale le sue coordinate bancarie o postali.

4.

Non vengono assegnate ripetibili.

5.

Comunicazione a:

- ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. ...; atto giudiziario)

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

Il presidente del collegio:

Il cancelliere:

Markus Metz

Manuel Borla

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: